



N. 110 registro deliberazione  
*Settore Lavori Pubblici e Ambiente*

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 10 Maggio 2018

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA'  
DI MANUTENZIONE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL  
COMUNE DI CUNEO PRESSO GLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  
– ANNO 2018 – APPROVAZIONE –

L'anno Duemiladiciotto addì Dieci del mese di Maggio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE  
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)  
CLERICO CRISTINA (Assessore) ASSENTE  
DALMASSO DAVIDE (Assessore)  
GIORDANO FRANCA (Assessore)  
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)  
LERDA GUIDO (Assessore)  
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE  
OLIVERO PAOLA (Assessore)  
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore LERDA GUIDO

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non ha sciolto i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modificato la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia è subentrato nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- in assenza di recesso contrattuale, il predetto subentro opera ex lege, risultandone che a decorrere dalla data del 1° settembre 2015 la titolarità dei rapporti contrattuali deve intendersi trasferita in capo al predetto Ministero, che ne sostiene direttamente gli oneri economici;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

Rilevato che

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante *“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”* convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20.08.2015 – Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;
- la norma introdotta prevede che: *“1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. - 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. - 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

Dato atto che:

- in data 27 agosto 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI con la quale è stata data attuazione all'art. 21 *quinquies* del D.L n. 83/2015;
- il Ministero della Giustizia ed il Comune di Cuneo hanno ritenuto essenziale attivare immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo nell'interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- in data 29 settembre 2016 il Comitato di Monitoraggio di cui all'art.6 della citata Convenzione quadro ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo riguardante la tabella di cui all'art.3 comma 2 della stessa convenzione, relativa ai parametri per la quantificazione economica delle prestazioni offerte dai dipendenti comunali,
- sin dall'entrata in vigore del nuovo assetto sono state individuate alcune figure professionali che, sia pure dipendenti dal Comune di Cuneo, già da tempo svolgevano un preciso ruolo tecnico funzionale in particolare alle attività manutentive edili ed impiantistiche;
- l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno convenuto che le figure in questione rientrino nella definizione prevista all'art. 2, lettera e), punto b), della menzionata Convenzione-Quadro, non sussistendo motivi ostativi alla prosecuzione delle attività fino a questo momento svolte.
- l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno pertanto proceduto in data 20.11.2015 alla stipula di un'intesa preliminare, prorogata nel 2016 e che ora è necessario prorogare al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 617, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Ritenuto necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, continuare ad assicurare il supporto al Tribunale di Cuneo per quanto concerne la manutenzione ordinaria edile e impiantistica degli uffici giudiziari, mettendo a disposizione il personale già ad oggi impegnato negli stessi interventi;

Visto lo schema di convenzione proposto dal Tribunale Ordinario di Cuneo e ritenuto lo stesso aderente agli obiettivi di questa amministrazione;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dell'Ing. Gautero Luca Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare lo “Schema di convenzione per il proseguimento delle attività di manutenzione svolte dal personale dipendente del comune di Cuneo presso gli edifici sedi degli uffici giudiziari – anno 2018” il cui testo viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte

integrante e sostanziale [allegato "A"] e di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Dott. Ing. Luca Gautero – di sottoscrivere il testo allegato;

2. di dare atto che eventuali modifiche non sostanziali al contenuto dell'allegato schema di convenzione potranno essere apportate prima della sottoscrizione dell'atto medesimo senza necessità di ulteriore approvazione;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Dott. Ing. Luca Gautero.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Sig.ra Patrizia Manassero

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI  
MANUTENZIONE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
PRESSO GLI EDIFICI SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – ANNO 2018

TRA

Il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. P.I. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, a quanto segue autorizzata con delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

il Tribunale di Cuneo – in persona del Presidente del Tribunale, delegato dalla Conferenza Permanente.

PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- in assenza di recesso contrattuale, il predetto subentro opera ex lege, risultandone che a decorrere dalla data del 1° settembre 2015 la titolarità dei rapporti contrattuali deve intendersi trasferita in capo al predetto Ministero, che ne sosterrà direttamente gli oneri economici;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo

tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;

- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante *“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”* convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20.08.2015 – Suppl.Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;
- la norma recentemente introdotta prevede che: *“1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*
  2. *Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*
  3. *Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*
- In data 27 agosto 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI con la quale è stata data attuazione all'art. 21 quinquies del D.L. n. 83/2015;
- ciò premesso, il Ministero della Giustizia ed il **Comune di \_\_\_\_\_** hanno ritenuto essenziale attivare immediatamente una piena collaborazione istituzionale, allo scopo di dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad ora gestiti dal Comune medesimo nell'interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- Visto che in data 29 settembre 2016 il Comitato di Monitoraggio di cui all'art.6 della citata Convenzione quadro ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo riguardante la tabella di cui all'art.3 comma 2 della stessa convenzione, relativa ai parametri per la quantificazione economica delle prestazioni offerte dai dipendenti comunali,
- Sin dall'entrata in vigore del nuovo assetto sono state individuate alcune figure professionali che, sia pure dipendenti dal **Comune di \_\_\_\_\_**, già da tempo svolgevano un preciso ruolo tecnico funzionale in particolare alle attività manutentive edili ed impiantistiche;
- l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno convenuto che le figure in questione rientrino nella definizione prevista all'art. 2, lettera e), punto b), della menzionata Convenzione-Quadro, non sussistendo motivi ostativi alla prosecuzione delle attività fino a questo momento svolte.
- l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti degli uffici giudiziari hanno pertanto proceduto in data 20.11.2015 alla stipula di un'intesa preliminare, prorogata nel 2016 e che ora è ora necessario prorogare al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 21 *quinquies* del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 617, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tanto premesso, e richiamato tutto quanto precisato,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

Al fine di non determinare il blocco dei servizi essenziali da erogare in favore degli uffici giudiziari per il loro funzionamento e nelle more del definitivo perfezionamento dei menzionati accordi tra gli uffici medesimi ed il **Comune di \_\_\_\_\_**, attuativi della Convenzione-Quadro, nonché in attesa del rilascio della prevista autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, il personale dipendente del **Comune di \_\_\_\_\_** che svolge allo stato un ruolo tecnico funzionale alle attività manutentive edili ed impiantistiche (con esclusione dei servizi di sorveglianza armata e comunque volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari), continuerà a svolgere le medesime funzioni fino al 31.12.2018. Resta a carico degli uffici giudiziari la gestione amministrativa e contabile dei rapporti contrattuali oggetto di subentro.

La determinazione dei corrispettivi economici dell'attività prestata avverrà in conformità a quanto definito nelle tabelle allegate alla Convenzione quadro citata in premessa.

Il Comune si impegna a trasmettere il rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte dal proprio personale entro il mese successivo allo svolgimento dell'attività richiesta.

### ARTICOLO 2

Il Comune di \_\_\_\_\_ tramite i propri dipendenti come sopra individuati svolgerà le seguenti mansioni:



a) attività di piccola riparazione e manutenzione ordinaria nelle sedi degli uffici giudiziari del circondario, con esclusione di tutte le attività svolte per il tramite di operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici;

b) consulenza tecnico specialistica in supporto agli uffici giudiziari in sede di acquisizione di beni e servizi connessi alla gestione degli edifici ed in generale all'espletamento di tutte le attività previste dalle norme vigenti in tema di manutenzione degli immobili

Il Comune di \_\_\_\_\_ si impegna ad individuare ed a comunicare il nominativo di un Referente Unico per i rapporti con il Tribunale, con il compito di interfacciarsi con le articolazioni interne dell'ente locale al fine di fornire tutte informazioni di cui al precedente paragrafo.

### ARTICOLO 3

All'esito della ratifica della presente intesa, il Ministero della Giustizia provvederà al versamento in favore del Comune di \_\_\_\_\_ delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi effettivamente svolti dal personale comunale nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente

Cuneo, \_\_\_\_\_

---

Il Presidente della Conferenza permanente  
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

---

Per il **Comune di** \_\_\_\_\_